



RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019; B) TRATTATO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY, FATTO A MONTEVIDEO IL 1° MARZO 2019

## Art. 17 (Trattato trasferimento persone condannate)

1. Se uno dei due Stati ha concluso accordi con Stati terzi per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio delle persone condannate da o verso l'altro Stato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, attraverso le Autorita' Centrali, una domanda contenente l'identita' della persona condannata in transito, nonche' copia della documentazione relativa al trasferimento della persona condannata. 3. Lo Stato Parte di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio. 4. Non e' richiesta alcuna autorizzazione al transito nel caso in cui venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Nel caso di uno scalo di emergenza si applica nei limiti del possibile quanto previsto nei paragrafi precedenti.

Versione in vigore dal 9 maggio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atto          | Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di cooperazione giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019; b) Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 |
| Estremi       | Legge 20 aprile 2022, n. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Partizione    | Trattato trasferimento persone condannate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

---

**Fonte del testo: Normattiva**

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-45-2022/trattato-trasferimento-persone-condannate-art-17>



Inquadra il QR code per  
aprire la pagina su  
RatioLegis.it

Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 ·  
Art. 17 (Trattato trasferimento persone condannate)



Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo il 1° marzo 2019 ·  
Art. 17 (Trattato trasferimento persone condannate)

